



COMUNE DI VALLEROTONDA
PROVINCIA DI FROSINONE

*DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE*

N. 14 DEL 23/09/2020

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTITRE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:30, nella Sede Municipale e nell'apposita sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione e con le prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
DI MEO Giovanni	X	
MOISE' Antonio	X	
DI MEO Fabrizio	X	
CORSO Raffaele	X	
GALLONE Daiana	X	
TOMASSO Natalino	X	
NAPOLITANO Renato Giuseppe	X	
VACCA Sandro	X	
VERALLO Gianfranco	X	
DI MASCIO Dino	X	
DI MASCIO Lorenza	X	

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Raffaele CORSO ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Angela DECINA. Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto indicato.

N. 501
Si contesta
chiesta di
ho affisso all'albo pretorio di questo Comune
il progetto sottodet
el
Vallerotonda, n.
Il Meo Comune
Comune di Vallerotonda
ogni effetto di legge che su ri-
di questo Comune
11-2-011-2020
Il Segretario

Il Sindaco Ing. Giovanni Di Meo, relazionando sull'argomento, evidenzia che "Come già illustrato al punto precedente l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Va considerato, altresì, che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, e che il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Tali tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Va inoltre rimarcato, per chi non ne è a conoscenza, che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio TARI.

Vi comunico, inoltre, che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti con apposita delibera n. 443/2019 del 31/10/2019. In sostanza, ha ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe. Ci troviamo di fronte a calcoli e approfondimenti della nuova metodologia che implicano tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge fissato al 30/09/2020. Vi ricordo, altresì, che poiché rimane fissato al 31/12/2020 il termine per approvare il PEF, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Tutto quanto sopra evidenziato, abbiamo pertanto ritenuto di adottare per l'anno 2020 (come da art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), anche in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ARERA, di approvare anche

per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Entro il 31 dicembre 2020 provvederemo invece alla determinazione e all'approvazione del piano economico finanziario (PEF)."

Interviene il Consigliere Verallo, "affermando di essere contrario in quanto siamo fermi a vecchie tariffe che potevano essere invece ridotte con i benefici della raccolta differenziata e con evidenti risparmi per i cittadini. La nuova amministrazione comunale ha invece focalizzato l'attenzione sull'utilità delle mini isole ecologiche, che sono invece un servizio complementare al servizio classico di raccolta dei rifiuti. Costi che sono insostenibili, così come siamo contrari a l'aver determinato di affidare ad una ditta esterna le eventuali azioni di recupero per tributi non versati che ha tutto l'interesse di agire in maniera vessatoria per i cittadini. Aggiunge, meglio sarebbe stato come noi abbiamo fatto in precedenza, effettuare cioè conteggi e azioni di sistemazione di dati eventualmente inesatti, utilizzando personale interno e/o con giovani del posto."

Interviene il Sindaco, affermando che "le eventuali azioni di recupero del tributo evaso e/o eluso sono necessarie innanzitutto perché da sempre convinto che se tutti pagano, ognuno di noi pagherebbe di meno, un'attività di recupero che sottolineo non è una nostra pura invenzione ma è stata certificata negli ultimi quattro – cinque anni, e quindi quando alla guida del Comune vi era la precedente amministrazione comunale, dalle relazioni a firma del Revisore dei Conti dell'Ente, relazioni in cui si afferma che per quegli anni non ci sono state azioni di recupero e di controllo per l'evasione tributaria. Aggiungo, che il mancato recupero tributario, costituirebbe un danno erariale per l'Ente. In merito invece all'affidamento esterno, purtroppo siamo stati costretti perché non ci sono risorse interne disponibili per svolgere questa ulteriore attività. In tema di tariffe, invece, sottolineo che la Deliberazione di ARERA n. 158/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria originata da COVID 19 e del conseguente lockdown imposto alle attività economiche individuate mediante i codici Ateco, ha stabilito per le utenze non domestiche una riduzione da riconoscere sulla "quota variabile" del tributo nella misura del 25%, e quindi il Comune di Vallerotonda, in considerazione della sospensione delle attività economiche a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19, individuerà risorse esterne a carico del bilancio comunale per l'importo da definirsi in sede di approvazione del PEF, da riconoscere come agevolazione nei confronti delle suddette attività economiche (attività i cui codici Ateco siano stati sospesi con i vari decreti ministeriali e come individuato con le modalità riportate nelle deliberazioni/comunicazioni di ARERA e IFEL). Tale riconoscimento e le modalità di richiesta saranno resi noti sul sito istituzionale di questo Comune." Inoltre,

continua, *“in merito alla raccolta differenziata, siamo maggiormente propensi ad effettuare una raccolta dei rifiuti mista, una raccolta di prossimità integrata all'utilizzo delle mini isole ecologiche, di cui ricordo, che quella già realizzata e installata nella frazione di Cardito, non era in precedenza prevista ed è il frutto di una nostra scelta amministrativa. La scelta della raccolta di prossimità è dettata dal fatto che non abbiamo le risorse necessarie per espletare il servizio di raccolta differenziata, visti i mezzi a disposizione e soprattutto vista l'orografia del nostro territorio, la presenza dei centri storici e di piccoli borghi che la renderebbero di fatto di difficile attuazione. Pensiamo invece che sia da definire meglio il piano economico finanziario della TARI, perché solo da un buon piano PEF, un piano rispondente alla reale situazione, si possono ottenere le vere riduzioni sui costi del servizio di raccolta dei rifiuti. Detto ciò, acquisito il parere del Revisore dei Conti, giusto protocollo n. 5614 del 18/09/2020 e i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ci accingiamo ad approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Tariffe, lo ripeto, che vedranno la riduzione del 25% su alcune categorie di utenze non domestiche così come previsto dall'organo di vigilanza ARERA e dalle comunicazioni di IFEL, e non certo per demagogia politica. Inoltre, per l'anno d'imposta 2020, sono previste diverse soluzioni di pagamento del tributo, e nella fattispecie, quattro rate bimestrali oppure un'unica rata al 30 settembre 2020.”*

Si passa alla lettura del deliberato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- La Legge di conversione del Decreto rilancio n. 34/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 84 del 20/08/2020 ad oggetto: "TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Proposta per il Consiglio Comunale";

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... » e visto l'art. 1, comma 780 sempre della stessa Legge che allo stesso modo fa salve tutte le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano la TARI, si conferma l'applicazione, ove compatibile, con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC , approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 07/07/2014.

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito ad ARERA – Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente delle funzioni in materia di rifiuti, tariffa e di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Richiamate tutte le disposizioni normative intervenute dall'attribuzioni ad ARERA delle funzioni richiamate al punto precedente nonché tutte le deliberazioni, atti e documenti pubblicati dallo stesso organo.

Vista in particolare la Deliberazione di ARERA n. 158/2020 con la quale, in ragione dell'emergenza sanitaria originata da COVID 19 e del conseguente lockdown imposto alle attività economiche individuate mediante i codici Ateco, è stata stabilita per le UTENZE NON DOMESTICHE una riduzione da riconoscere sulla "Quota Variabile" del Tributo nella misura del 25%.

Vista la nota di commento alla Deliberazione di ARERA n. 158/2020 pubblicata da IFEL in data 31/05/2020 che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, poi confermato dallo stesso organo di controllo ARERA.

Vista la successiva Deliberazione di ARERA n. 238/2020 riguardo, tra l'altro, le modalità di finanziamento dell'importo necessario all'agevolazione indicata nei punti precedenti.

Considerato quanto sopra, il Comune di Vallerotonda, in considerazione della sospensione delle attività economiche a causa dell'emergenza epidemiologica COVID 19, individuerà risorse esterne e quindi a carico del bilancio comunale per l'importo da definirsi in sede di approvazione del PEF, da riconoscere come agevolazione nei confronti delle suddette attività economiche i cui codici Ateco siano stati sospesi con i vari decreti ministeriali, come individuato e con le modalità riportate nelle deliberazioni/comunicazioni di ARERA e IFEL riportate ai punti precedenti, nella misura del 25% della quota variabile del tributo le cui modalità di richiesta e di riconoscimento saranno rese note nel sito istituzionale di questo Comune.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Acquisito il parere del Revisore del Conto, giusto protocollo n. 5614 del 18/09/2020 – All. 1;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi;

Si passa alla votazione:

Presenti n. 11 (undici);

Votanti n. 11 (undici);

Favorevoli n. 8 (otto);

Contrari n. 3 (tre);

Astenuti n. 0 (zero);

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante del presente deliberato;
- 2) **di approvare** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2019, alla quale integralmente si rinvia, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.
- 3) **di confermare** l'applicazione, ove compatibile, con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC , approvato con deliberazione consiliare n. 08 del

07.07.2014 visto l'art. 1, commi 738 e 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che fa salve tutte le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano la TARI;

- 4) **di stabilire** una agevolazione del 25% della Quota Variabile del tributo da riconoscere alle utenze non domestiche nei termini e con le modalità individuate nelle deliberazioni dall'organo di vigilanza ARERA e nelle comunicazioni di IFEL indicate nella premessa della presente deliberazione;
- 5) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 6) **di prevedere** per l'anno d'imposta 2020 le seguenti scadenze:

1^ rata	30 settembre 2020	2^ rata	30 novembre 2020
3^ rata	29 gennaio 2021	4^ rata	30 marzo 2021

Oppure RATA UNICA al 30 settembre 2020

- 7) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, tale provvedimento;
- 9) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare con successiva votazione che presenta il seguente esito:

Presenti n. 11 (undici);
Votanti n. 11 (undici);
Favorevoli n. 8 (otto);
Contrari n. 3 (tre);
Astenuiti n. 0 (zero);

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI VALLEROTONDA

Provincia di Frosinone (FR)

Il Revisore Unico

Verbale n. 8 del 17 SETTEMBRE 2020	OGGETTO: PARERE SULLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020
---------------------------------------	---

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 11/09/2020 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto " Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione a quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Proposta di Consiglio Comunale".

Il Revisore:

- Letto il parere di regolarità tecnica e contabile in termine di favorevole;
- Vista la legge di stabilità 2020,
- Visto l'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 con il quale viene istituita la TARI;
- Visto l'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla proposta di terminazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Gianluca La Vita

COMUNE DI VALLEROTONDA
PROVINCIA DI FROSINONE

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

UFFICIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta si esprime il seguente parere favorevole.

Vallerotonda li, 12 3 SET 2020




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Di Meo

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere favorevole.

Vallerotonda li, 12 3 SET 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Moise

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to Raffaele Corso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Angela Decina)

IL SOTTOSCRITTO Funzionario incaricato Fella Maurizio

ms 901

ATTESTA CHE

La presente deliberazione:

12 OTT 2020

(X) E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____;

Dalla residenza Municipale, 12 OTT 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to Fella Maurizio)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Vallerotonda, 12 OTT 2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to Fella Maurizio)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- o Ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione);
- o Ai sensi dell'art. 134, comma 1, d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vallerotonda, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Angela Decina)
